




FEDERAZIONE
ITALIANA
SURFING
SCI NAUTICO
WAKEBOARD

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD

TRIBUNALE FEDERALE



(Reg. Proc. Tribunale n. 2/2024/TF)

(Reg. Proc. Procura n. 2/2024)

Decisione n. 2/2024 TF

Composto dai sig.ri

Avv. Antonino La Lumia - Presidente del Tribunale,

Avv. Alessandro Mezzanotte – Componente

Avv. Antonio Commisso – Componente

* * * * *

Il Tribunale Federale sul deferimento del Procuratore Federale del 29 luglio 2024 nei confronti di Venturi Elia relativo al procedimento iscritto al n. Reg. Proc. n. 2/2024, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

A) SUL DEFERIMENTO

Con atto del 29 luglio 2024 il Procuratore Federale deferiva avanti al Tribunale Federale il tesserato sig. Venturi Elia, regolarmente tesserato alla Federazione in qualità di Atleta dell'ASD Delta Sup con tessera n. 20322, per rispondere delle condotte poste in essere in asserita violazione:

“dell'art. 1, commi 2, e dell'art. 3, lettera a) del Regolamento di Giustizia Federale” in quanto nel corso delle premiazioni della prima tappa dei Campionati Italiani di Sup organizzati dalla FISSW, svoltisi a Passignano sul Trasimeno il 14/04/2024, si è presentato sul podio indossando ed esponendo la maglietta della FICK sulla quale era apposta la dicitura “Campione d'Italia 2023”; titolo quindi che sarebbe stato assegnato da quest'ultima Federazione.

Sostiene il Procuratore nella requisitoria che l'indagine è stata posta in essere sulla base della segnalazione del sig. Gianluca Vosa Capriolo, tesserato alla FISSW, il quale per il medesimo anno aveva conquistato il titolo di campione d'Italia Sup nella categoria di riferimento, tenuto conto che per l'Ordinamento Sportivo solo la FISSW è deputata a capo della predetta disciplina come riconosciuto dal CONI sin dal 2018 e non anche la FICK.





Peraltro con nota del 30 aprile 2024 il CONI aveva chiarito che solo la FISSW era autorizzata all'organizzazione dell'attività del SUP ed all'assegnazione dei titoli di campione d'Italia che diversamente la Fick poteva e può organizzare l'attività in forma di promozione.

Il sig. Venturi si è difeso in tutte le varie fasi del procedimento proclamando la propria innocenza, in estrema sintesi, fondata sulla non consapevolezza della diatriba tra le Federazioni ovvero sulla possibilità o meno della FICK di assegnare il titolo di campione d'Italia anche in ragione della comunicazione del Coni giunta successivamente ai fatti contestati ed in ogni caso evidenziando l'assenza di animo lesivo.

B) SULLE INDAGINI - ISTRUTTORIA

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva le dichiarazioni del sig. Venturi Elia e del sig. Gianluca Vosa Capriolo oltre ai documenti allegati al deferimento e prodotti dalla difesa.

Tali dichiarazioni e documenti sono state acquisite agli atti di codesto Tribunale.

C) SUL PROCESSO AVANTI AL TRIBUNALE: DIBATTIMENTO

All'udienza di discussione erano presenti il sostituto Procuratore Federale avv. Silvia Brucellaria, l'incolpato sig. Venturi Elia assistito dall'avv. Paola Mengozzi.

La difesa del sig. Venturi, riportandosi alla memoria ed ai documenti allegati già acquisiti al fascicolo, ha confermato la propria tesi difensiva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato il quale, ascoltato in sede di udienza, ferma la propria innocenza, si è comunque scusato qualora il proprio comportamento fosse stato ritenuto irrispettoso verso la Federazione.

Il Sostituto Procuratore dato atto che la condotta dell'incolpato non fosse particolarmente grave, ha tuttavia sostenuto che – in quanto tesserato – avrebbe dovuto sapere che le gare di SUP sono sin dal 2018 di appannaggio della FISSW e non anche della FICK, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

La difesa replicava specificando che la FICK può occuparsi dello sport ed indire gare ma non assegnare titoli (compreso quello nazionale).

All'esito dell'udienza, questo Tribunale, emetteva il seguente dispositivo con riserva dei motivi;

"- visto l'atto di deferimento del 29 giugno 2024, firmato digitalmente dal Procuratore in data 29 luglio 2024, protocollato il 29 luglio 2024 (al n. 43/2024) nei confronti di Elia Venturi, relativo al procedimento n. 2/2024;

- visti gli artt. 1 comma 2, 3 comma 1 lettera a), 5 e 49 del regolamento di Giustizia della FISSW,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2024 e definitivamente pronunciando, irroga all'incolpato Elia Venturi la sanzione dell'ammonizione, riservandosi la motivazione nel termine di 10 giorni".

D) MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del dibattimento è emerso in maniera abbastanza pacifica l'esecuzione materiale della condotta di cui in premessa sulla quale dunque *nulla questio*.

L'aspetto da indagare è dunque la valutazione circa l'eventuale contrasto della medesima condotta con norme regolamentari e dunque la punibilità del comportamento anche sotto l'aspetto soggettivo.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SURFING
SCI NAUTICO
WAKEBOARD

Occorre preliminarmente premettere che l'Ordinamento Sportivo Italiano prevede il riconoscimento di una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport ovvero una sola Disciplina Sportiva Nazionale per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale.

La differenza tra Federazione e Disciplina sportiva associata risiede principalmente nell'esistenza di un Organismo Internazionale di riferimento riconosciuto dal CIO.

La FISSW, quale ente iscritto all'organizzazione internazionale di riferimento, è la Federazione dal CONI che disciplina e regola le attività del Surfing con le sue specialità sul territorio italiano. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto la disciplina del SUP, acronimo di "stand up paddle" è una specialità nell'abito del Surfing.

Come noto gli statuti, così come i regolamenti delle Federazioni, sono sottoposti all'approvazione del Coni compreso il regolamento tecnico della disciplina specifica.

Sotto l'egida della FISSW vengono dunque organizzate le gare/manifestazioni (agonistiche) che devono essere inserite negli appositi calendari Nazionali approvati dal Consiglio Federale anche relative al SUP.

Tali regolamenti sono noti ed approvati da diversi anni.

Sul punto giova evidenziare che già lo Statuto approvato nel 2018 della Federazione prevedeva tale disciplina nell'ambito del Surfing.

In tale ottica il comunicato del Coni pubblicato il 30 aprile 2024 non ha fatto altro ribadire l'impostazione già esistente.

La FICK, il cui Statuto e regolamento sono approvati alla pari dal CONI, non può svolgere attività agonistica in ambito Sup ma solo di promozione.

Ciò detto, i tesserati alla Federazione hanno precisi doveri ed obblighi di osservanza delle norme regolamentari e comportamentali improntate alla lealtà sportiva e di rispetto verso la Federazione, compresi organi, affiliati e tesserati.

Il comportamento dell'incolpato, come descritto in premessa, è certamente qualificabile come improprio, negligente ed irrispettoso sia nei confronti della Federazione che del tesserato, inserendosi peraltro in un contesto noto ai praticanti del SUP.

A nulla valgono le presunte incertezze sulla regolamentazione della disciplina specie in occasione della gara imputata svoltesi nel 2024 allorché il sig. Venturi era già tesserato alla FISSW della quale è tenuto a conoscere la norme ed i regolamenti accettati all'atto del tesseramento.

Questo Collegio ritiene sussistere la responsabilità del deferito sig. Venturi Elia in merito a quanto contestatogli e dunque la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza verso la Federazione ed i suoi tesserati quanto meno a titolo colposo.

Tanto premesso, preso atto delle conclusioni delle parti, considerato peraltro positivamente il contegno tenuto dal sig. Venturi nel corso del procedimento, si ritiene congruo applicare al caso concreto, la sanzione richiesta dalla Procura di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) che consiste in un rimprovero formale attraverso questa decisione per la trasgressione commessa con esortazione e raccomandazione al tesserato ad osservare per il futuro in maniera scrupolosa i doveri ed i compiti che derivano dal suo *status*.

* * * * *

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte,





- visto l'atto di deferimento del 29 giugno 2024, firmato digitalmente dal Procuratore in data 29 luglio 2024, protocollato il 29 luglio 2024 (al n. 43/2024) nei confronti di Elia Venturi, relativo al procedimento n. 2/2024;
- visti gli artt. 1 comma 2, 3 comma 1 lettera a), 5 e 49 del regolamento di Giustizia della FISSW,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando:
Irroga all'incolpato Elia Venturi la sanzione dell'ammonizione.
Manda alla Segreteria per darne avviso all'incolpato, alla FISSW ed alla Procura Federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024.

Avv. Antonino La Lumia

(Presidente)

Firmato digitalmente da: Antonino La Lumia
Data: 10/10/2024 13:25:56

Avv. Antonio Commisso

(Componente relatore)

Depositato in data 10 ottobre 2024.

IL SEGRETARIO

Cristina Ruggeri